



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 32/21

Lussemburgo, 4 marzo 2021

Sentenza nella causa C-362/19 P
Commissione / Fútbol Club Barcelona

La Corte annulla la sentenza con cui il Tribunale aveva annullato la decisione della Commissione che qualificava come aiuto di Stato il regime fiscale di quattro club calcistici professionistici spagnoli

Il ricorso che era stato proposto contro tale decisione dal Fútbol Club Barcelona è definitivamente respinto

Una legge spagnola adottata nel 1990 obbligava tutti i club sportivi professionistici spagnoli a trasformarsi in società sportive per azioni, ad eccezione dei club sportivi professionistici che avessero realizzato un risultato di bilancio positivo negli esercizi precedenti l'adozione di tale legge. Il Fútbol Club Barcelona (FCB), nonché altri tre club di calcio professionistico che rientravano nell'ambito di applicazione di tale eccezione – il Club Atlético Osasuna (Pamplona), l'Athletic Club (Bilbao) e il Real Madrid Club de Fútbol (Madrid) –, avevano pertanto optato per continuare ad operare nella forma di persone giuridiche senza scopo di lucro, usufruendo, a tale titolo, di un'aliquota specifica di imposta sui loro profitti. Dato che tale aliquota specifica d'imposta fino al 2016 è rimasta inferiore all'aliquota applicabile alle società sportive per azioni, la Commissione ha ritenuto, con decisione del 4 luglio 2016¹, che tale normativa, introducendo un vantaggio fiscale in materia di imposta sulle società a favore dei quattro club interessati, costituisse un regime di aiuti illegale e incompatibile, e ha ordinato alla Spagna di porvi fine e di recuperare gli aiuti individuali versati ai beneficiari di tale regime.

Adito con un ricorso proposto dal FCB contro la decisione controversa, il Tribunale dell'Unione europea, con sentenza del 26 febbraio 2019², ha annullato tale decisione in quanto la Commissione non aveva adeguatamente dimostrato l'esistenza di un vantaggio economico conferito ai beneficiari della misura in questione. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che la Commissione non avesse esaminato sufficientemente se il vantaggio risultante da tale aliquota ridotta potesse essere bilanciato dall'aliquota di deduzione per reinvestimento di profitti eccezionali meno favorevole che era applicata ai club di calcio professionistico che operavano nella forma di persone giuridiche senza scopo di lucro rispetto a quella applicabile ai soggetti che operavano quali società sportive per azioni.

Nella sua sentenza del 4 marzo 2021, la Corte, accogliendo le conclusioni dell'impugnazione proposta dalla Commissione, annulla la sentenza impugnata. A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduceva un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE per quanto riguarda, da un lato, la nozione di «vantaggio suscettibile di costituire un aiuto di Stato» ai sensi di tale disposizione, nonché, dall'altro, gli obblighi ad essa incombenti nell'ambito dell'esame dell'esistenza di un aiuto, in particolare sotto il profilo dell'esistenza di un vantaggio. In tale contesto, la Corte precisa i requisiti probatori che gravano sulla Commissione nell'analisi volta a stabilire se un regime fiscale conceda un vantaggio ai suoi beneficiari e, pertanto, se tale regime possa costituire un «aiuto di Stato», nell'accezione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

¹ Decisione (UE) 2016/2391 della Commissione, del 4 luglio 2016, sugli aiuti di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) concessi dalla Spagna ad alcuni club calcistici (GU 2016, L 357, pag. 1).

² Sentenza del 26 febbraio 2019, Fútbol Club Barcelona/Commissione, [T-865/16](#) (v. anche comunicato stampa [n. 17/19](#)).

Giudizio della Corte

Nel valutare la fondatezza del motivo unico sollevato a sostegno dell'impugnazione **la Corte dichiara, in primo luogo, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha ritenuto che la decisione controversa dovesse essere interpretata come una decisione relativa al contempo ad un regime di aiuti³ e ad aiuti individuali, poiché la Commissione nella sua decisione si sarebbe pronunciata altresì sugli aiuti concessi individualmente ai quattro club beneficiari, designati nominativamente.** In effetti, nel caso di un regime di aiuti, occorre distinguere l'adozione di tale regime dagli aiuti concessi sulla base di quest'ultimo. Misure individuali che si limitino ad attuare un regime di aiuti costituiscono mere misure di esecuzione del regime generale, che non devono, in linea di principio, essere notificate alla Commissione.

Orbene, nel caso di specie, **la Corte osserva che la misura controversa riguarda un siffatto regime di aiuti, giacché le disposizioni fiscali specifiche applicabili agli enti senza scopo di lucro, in particolare l'aliquota d'imposta ridotta, possono avvantaggiare, per effetto di questa sola misura, ciascuno dei club calcistici aventi diritto, definiti in modo generale e astratto, per un periodo e per un ammontare indefiniti, e ciò senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione e senza che tali disposizioni siano connesse alla realizzazione di uno specifico progetto.** Pertanto, **il mero fatto che, nel caso di specie, siano stati concessi individualmente aiuti ai club sulla base del regime di aiuti in questione non può incidere sull'esame al quale la Commissione è tenuta per accertare l'esistenza di un vantaggio.** Ciò premesso, **il Tribunale ha errato nel giudicare pertinente una siffatta circostanza.**

In secondo luogo, la Corte constata che l'errore di diritto in tal modo commesso dal Tribunale inficia le conclusioni che esso trae in merito alla portata degli obblighi incombenti alla Commissione per quanto riguarda la prova dell'esistenza di un vantaggio. Infatti, tale premessa erronea ha indotto il Tribunale a considerare che la Commissione avrebbe dovuto tener conto, ai fini della sua analisi, non solo del vantaggio derivante dall'aliquota d'imposta ridotta, ma anche di altre componenti del regime fiscale in questione, che esso ritiene inscindibili, quali le possibilità di deduzione, in quanto la loro limitazione potrebbe controbilanciare il vantaggio summenzionato. La Corte ricorda che, certamente, la Commissione deve operare una valutazione complessiva di un regime di aiuti, prendendo in considerazione tutti gli elementi che costituiscono le caratteristiche che lo contraddistinguono, tanto favorevoli quanto sfavorevoli ai suoi beneficiari. Tuttavia, **l'esame dell'esistenza di un vantaggio non può dipendere dalla situazione finanziaria di questi ultimi al momento della successiva concessione di aiuti individuali sulla base dello stesso.** In particolare, **l'impossibilità di determinare, al momento dell'adozione di un regime di aiuti, l'importo esatto dell'aiuto di cui questi ultimi hanno effettivamente goduto in occasione di ciascun esercizio fiscale, non può impedire alla Commissione di constatare che tale regime poteva, già in tale fase, procurare un vantaggio a questi ultimi e non può, correlativamente, dispensare lo Stato membro interessato dall'adempimento del suo obbligo fondamentale di notificare un siffatto regime.** Infatti, come ammesso dal Tribunale nella sentenza impugnata, laddove la Commissione fosse tenuta a verificare, nell'ambito dell'analisi di un regime fiscale, sulla base di dati aggiornati, se il vantaggio si sia effettivamente materializzato in esercizi fiscali successivi e, all'occorrenza, se un siffatto vantaggio sia stato compensato da svantaggi constatati in altri esercizi fiscali, gli Stati membri che violano il loro obbligo di notifica di un siffatto regime sarebbero favoriti dall'approccio in questione. **Pertanto, è solo nella fase dell'eventuale recupero degli aiuti individuali concessi sulla base del regime di aiuti in questione che la Commissione deve verificare la situazione individuale di ciascun beneficiario, dal momento che un siffatto recupero impone di definire l'importo esatto dell'aiuto di cui questi ultimi hanno effettivamente goduto in occasione di ciascun esercizio fiscale.**

Nel caso di specie, è pacifico che, fin dal momento della sua adozione, il regime di aiuti risultante dalla misura controversa, concedendo a taluni club aventi diritto ad usufruire di tale regime, tra cui il FCB, la possibilità di continuare ad operare, a titolo di deroga, quale ente senza scopo di lucro, ha consentito a questi ultimi di usufruire di un'aliquota d'imposta ridotta rispetto a quella applicabile

³ Ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9).

ai club che agivano quali società sportive per azioni. Così facendo, **il regime di aiuti in questione era, sin dalla sua adozione, idoneo a favorire i club operanti in qualità di enti senza scopo di lucro rispetto ai club operanti in qualità di società sportive per azioni, procurando loro in tal modo un vantaggio tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Ne consegue che**, per dimostrare adeguatamente che il regime di aiuti in questione procura ai suoi beneficiari un vantaggio rientrante nell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, **la Commissione non era tenuta ad esaminare, nella decisione controversa, l'incidenza della deduzione per il reinvestimento di profitti eccezionali né quella delle possibilità di differimento sotto forma di credito d'imposta e, in particolare, se tale deduzione o tali possibilità neutralizzassero il vantaggio risultante dall'aliquota ridotta d'imposta.** Pertanto, occorre constatare che, statuendo che la Commissione era tenuta procedere a un esame siffatto, eventualmente richiedendo elementi di informazione pertinenti, **il Tribunale ha commesso un errore di diritto.** Di conseguenza, la Corte annulla la sentenza impugnata su tale punto.

Per quanto, infine, attiene alle conseguenze di tale annullamento della sentenza impugnata, la Corte osserva, anzitutto, che è vero che, nell'accogliere il ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa, nella sentenza impugnata il Tribunale ha accolto il secondo motivo, tratto, in sostanza, da un'analisi incompleta dell'esistenza di un vantaggio, ma ha previamente respinto il motivo vertente su una violazione dell'articolo 49 TFUE, secondo cui la Commissione avrebbe dovuto, ad avviso del FCB, dichiarare che l'obbligo imposto ai club sportivi professionistici di trasformarsi in società sportive per azioni era in contrasto con la libertà di stabilimento garantita tale disposizione. Orbene, in tali circostanze, la Corte rileva che il FCB o la Spagna, intervenuta a sostegno delle conclusioni della società calcistica, potevano contestare, nell'ambito di un'impugnazione incidentale, la fondatezza dei motivi di rigetto del motivo in questione, quand'anche il Tribunale avesse accolto le loro conclusioni per altri motivi. In mancanza di tale impugnazione, la sentenza impugnata ha quindi autorità di cosa giudicata su tale punto.

Una volta precisato ciò, **la Corte considera che lo stato degli atti consente di statuire sulla controversia e, di conseguenza, rigetta i quattro ulteriori motivi dedotti in primo grado**, vertenti rispettivamente su errori che la Commissione avrebbe commesso in sede di esame del vantaggio conferito dalla misura di cui trattasi; sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto; sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto la Commissione non avrebbe ritenuto che la misura controversa fosse giustificata dalla logica interna del sistema fiscale di cui trattasi, nonché delle regole applicabili al recupero di un aiuto esistente. **Di conseguenza, la Corte respinge il ricorso proposto dal FCB.**

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106